

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE NELL' AMBITO DEL SERVIZIO DI ELISOCORSO 118

Tra

L'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - ARES 118, C.F./P. I.V.A. n. 08173691000, con sede legale in Roma, Via Portuense, 240 - 00149 Roma, rappresentata nella persona del Direttore Amministrativo, dott. Emidio Di Virgilio, giusta delega del 17.10.2023 del Direttore Generale, Dr.ssa Maria Paola Corradi, Legale Rappresentante (di seguito indicata per brevità anche come "ARES 118")

E

L'Azienda Sanitaria Rieti (ASL Rieti) - Partita IVA e C.F. 00821180577- con sede legale a Rieti in via del Terminillo n. 42 (02100) nella persona del Commissario Straordinario Dott. Mauro Maccari, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti in Via del Terminillo n.42 (di seguito indicata per brevità anche come "AZIENDA")

Premesso che

- l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria — ARES 118, provvede all'organizzazione, al coordinamento ed alla gestione della fase di allarme e di risposta extraospedaliera dell'emergenza sanitaria nell'ambito territoriale della Regione Lazio;

- tra le competenze attribuite alla medesima dall'art. 4. comma 3, lett. B) della citata L.R. n. 9/04 vi è quella della gestione e del coordinamento dell'attività di elisoccorso e del personale sanitario dell'Azienda addetto alla specifica tipologia di soccorso.

- tale Servizio precedentemente all'istituzione dell'ARES 118 era funzionalmente ed operativamente affidato all'Azienda Ospedaliera S. Camillo — Forlanini che ha provveduto con deliberazione 23 febbraio 2001 n. 463 a stipulare con alcune Aziende Ospedaliere e Sanitarie Locali della Regione Lazio apposite convenzioni con riferimento al Servizio di Elisoccorso 118 per l'espletamento di prestazioni professionali da parte del personale medico anestesista.

- con successive deliberazioni ed a seguito dell'istituzione dell'ARES 118 detta collaborazione con altre Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio per la fruizione di prestazioni professionali è continuata, al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità l'espletamento di un pubblico servizio, in assenza di un adeguato numero di personale dipendente rivestente la qualifica di medico anestesista rianimatore.

- tali rapporti hanno trovato la loro naturale prosecuzione quindi anche per gli anni a seguire e da ultimo con Deliberazione ARES 118 n. 107 del 15/02/2021, per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione e sono accettate con valore di patto per le parti.

ART. 2

Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 la gestione funzionale ed operativa del Servizio Elisoccorso è affidata all' ARES 118, cui è demandata l'organizzazione dei turni operativi, nonché la necessaria attività di supporto.

ART. 3

L'Azienda si impegna ad inviare, presso l'ARES 118, i medici anestesisti rianimatori, già abilitati e disponibili ad operare in Elicottero, per l'attività del Servizio di Elisoccorso 118 per tutto il periodo oggetto della presente Convenzione individuati nelle persone di:

Dott. Francesco Musto

I nominativi di ulteriori sanitari disponibili verranno a latere riportati ed inseriti in seguito in "addendum" al presente art. 3, dopo verifica delle idoneità ad operare in Elisoccorso.

I Referenti di ARES 118 per la presente Convenzione saranno:

- Il Direttore UOC S.U.E.S. Elisoccorso per gli aspetti organizzativi delle attività sanitarie;
- Gli Uffici della UOD Affari Generali e della UOC Contabilità e Bilancio per gli aspetti amministrativi e contabili.

L'Azienda ove necessiti per le proprie attività potrà modificare l'elenco dei Medici Anestesisti inviati con un preavviso ad ARES 118 di mesi quattro.

I medici indicati saranno inseriti nei turni del Servizio Elisoccorso presso le Basi HEMS di Roma, Latina e Viterbo secondo quanto stabilito dal Responsabile del servizio o da suo delegato in base alle esigenze.

I medici individuati dovranno garantire una presenza di almeno trenta turni per anno, mensilmente ripartiti. Detta presenza dovrà essere anche essere garantita anche nel corso delle giornate festivo, nei periodi estivi e nei periodi di festività maggiori (Pasqua, Natale, Capodanno). con una equa ripartizione tra quanti ivi vi operano.

Per non creare disservizio al Servizio di Elisoccorso i Medici individuati ed i rispettivi Responsabili dell'Azienda si impegneranno a rispettare non modificare i turni una volta assegnati.

Al fine di favorire la programmazione delle attività ARES 118, in via sperimentale, provvederà a definire una programmazione trimestrale dei turni di servizio.

Non sussiste alcun vincolo a carico dell'ARES 118 ad avvalersi di un numero minimo di prestazioni professionali erogate dai Medici dell'Azienda.

I medici anestesisti rianimatori individuati verranno a svolgere l'attività presso il Servizio Elisoccorso al di fuori del proprio orario di servizio.

ART. 4

ARES 118 farà svolgere a proprie spese ai medici individuati le visite mediche di idoneità al volo e le attività formative previste per poter operare in Elicottero (Corsi H.E.M.S. — H.H.O. addestramento in ambiente montano, procedure aziendali, ecc.) e i Corsi previsti dai Piani Formativi Aziendali per i Medici del Servizio di Elisoccorso.

La partecipazione alle attività formative richieste è obbligatoria in quanto prevista dalle normative aeronautiche e/o dai Piani Formativi Aziendali.

ARES 118 potrà escludere dalle attività in Elisoccorso i sanitari che non risultino idonei o non partecipino alle attività formative richieste, nonché quanti non rispetteranno le indicazioni Aziendali circa il corretto svolgimento delle attività in Elisoccorso.

L'Azienda si impegna altresì a far svolgere ai propri dipendenti le attività formative obbligatorie di cui al D. Lgs. 81/2008 relative ai rischi generali ed ai rischi biologici. Le relative attestazioni, o l'impegno a far svolgere detti corsi quanto prima saranno riportate ad ARES 118.

ART. 5

Le Basi dell'Elisoccorso sono operative in h 24.

I turni di servizio sono previsti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 o dalle ore 20.00 alle ore 8.00, fatta eccezione per i casi in cui venga richiesto di anticipare l'orario di ingresso in servizio.

È fatto obbligo del "cambio a vista" con il Dirigente Medico che prende servizio, per cui in caso di ritardo o momentanea assenza è fatto obbligo di permanere in servizio.

ART. 6

Qualora l'elicottero impegnato in un servizio protragga il rientro oltre la scadenza del turno, e/o si debba permanere e per motivi di servizio, il prolungamento orario effettuato verrà computato secondo in base ai riscontri (orario riportato nella chiusura del servizio, ecc.).

Qualora il turno di servizio venga suddiviso tra il personale, le eventuali ore di accavallamento non vengono conteggiate.

Se l'elicottero rimane fermo per eventuali verifiche tecniche o per altri motivi, per un periodo superiore alle 12 ore, il personale sanitario non si reca in servizio e di conseguenza non viene retribuito.

Non verranno altresì retribuite le ore di impegno richiesto per lo svolgimento delle attività formative e/o di verifica delle idoneità, previste per operare in Elisoccorso di cui all'art 4.

ART. 7

Il compenso orario lordo onnicomprensivo riconosciuto ai Dirigenti Medici addetti a tale servizio è stato convenuto in € 60.00 (sessanta,00) per ora di turno effettuata.

ART. 8

Il Direttore del Servizio Elisoccorso Regionale comunicherà mensilmente alla UOD Affari Generali di ARES 118 le specifiche dei turni di servizio svolti singolarmente dai medici anestesisti, che verranno riportati ai competenti uffici dell'Azienda.

ART. 9

I compensi dovuti dall'ARES 118 verranno versati trimestralmente all'Azienda, che provvederà a corrispondere successivamente al medico anestesista rianimatore l'importo dovuto secondo la

normativa vigente ed ai sensi dell'art. 58 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N.

ART. 10

L'ARES 118 assume a proprio carico l'onere connesso alla copertura assicurativa dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività di medico anestesista rianimatore in Servizio di Elisoccorso, e tramite Compagnia Assicurativa i rischi per gli infortuni a terra sul luogo del soccorso e/o a bordo dei mezzi di soccorso su gomma (ambulanze).

Gli oneri assicurativi per infortuni del personale operante a bordo dell'elicottero e all'interno delle basi HEMS sono a carico della Compagnia Assicurativa della Società affidataria del Contratto per il Servizio di Soccorso Medico in Elicottero.

Non sono previsti da ARES 118 oneri assicurativi per il cosiddetto “infortunio in itinere” ovvero per il tragitto dal domicilio alle Basi HEMS e viceversa.

ART. 11

La presente convenzione ha validità dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

ART. 12

Per ogni eventuale contenzioso si dichiara competente il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,

ASL Rieti

**Il Commissario
Straordinario
Dott. Mauro Maccari**

**Azienda Regionale per l'Emergenza
Sanitaria - ARES 118**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Emidio Di Virgilio**

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile. le parti dichiarano di accettare espressamente quanto previsto agli artt. 11 e 12 della presente convenzione.

Roma,

ASL Rieti

**Il Commissario
Straordinario
Dott. Mauro Maccari**

**Azienda Regionale per l'Emergenza
Sanitaria – ARES 118**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Emidio Di Virgilio**